



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il G.D. dott. Stefano Cardinali, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. R.G. 16/21, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso depositato il 15/10/21 da [REDACTED] con il quale ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss. legge n. 3/2012 e l'adozione delle conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio;

ritenuto che alla liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 ter e s.s. della sezione seconda del capo secondo della L. n. 3/12 deve attribuirsi natura di procedura concorsuale liquidatoria non negoziale, che si presenta come soluzione alternativa rispetto alle procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento disciplinate nella sezione prima del capo secondo della stessa legge, i cui effetti, in caso di ammissione, si producono automaticamente e il cui svolgimento è disciplinato dagli artt. 14 sexies e ss. senza che possa farsi, in sede di ammissione, alcun riferimento a un piano o una proposta che debba trovare il consenso dei creditori o sia necessario formulare previsioni in ordine alla loro soddisfazione;

che, con la domanda di cui all'art. 14 ter, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i beni che compongono il suo patrimonio, ivi compresi i crediti, indicandone in modo dettagliato la consistenza, e che, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'istante e dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, risulta che le uniche attività patrimoniali del medesimo allo stato disponibili consistono negli immobili – appartamento e rimessa – descritti nella stessa relazione, e dai proventi di “piccoli lavori occasionali”, utilizzati, unitamente al sostegno economico ricevuto dai genitori, per far fronte alle proprie esigenze di sopravvivenza;

che lo squilibrio esistente fra le obbligazioni inadempite del debitore e il suo patrimonio liquidabile emerge con evidenza dalla documentazione acquisita e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, dalla quale si desume che detta documentazione consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e di attribuire le cause del sovraindebitamento alla perdita del lavoro e alle difficoltà di trovarne un altro;

che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né atti di disposizione del patrimonio del debitore negli ultimi cinque anni;



che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che:

- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in Roma;
- non ricorre alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;
- risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta, che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;
- non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori;

che l'eventuale sopravvenienza di attività o redditi del debitore comporterà l'applicazione dell'art. 14 undecies L. n. 3/12;

**P.Q.M.**

letto l'art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]

**NOMINA**

liquidatore l'avv. Fabio De Angelis;

**DISPONE**

che, fino alla chiusura della procedura – il richiamo contenuto nel secondo comma, lett. b, dell'art. 14 quinquies L. n. 3/12 al "momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" deve ritenersi frutto di evidente errore, non essendo prevista alcuna omologazione per il procedimento di liquidazione –, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**STABILISCE**

che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore, e che il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore presso i competenti pubblici registri immobiliari; manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 19/11/21.

Il G.D.

dott. Stefano Cardinali

